



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO  
Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 Del 08-03-22

**Oggetto:** PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024.

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di marzo alle ore 14:25, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>CAPITTINI NICCOLO'</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BECCARIA AMBROGIA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ROSSANIGO LUIGI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DANIELE BELLOMO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to BELLOMO DANIELE

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to Montini Serena

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visti** i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L.C.P. 18-08-2000 n. 267;

**Preso atto** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**Richiamato** l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**Dato atto** che per consolidato orientamento di varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e con riferimento all'art. 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 1 del 1/04/2014, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 nel limite della quota d'obbligo;

**Visto** l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 ed il D.M. attuativo del 17/03/2020 che dispongono le nuove capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato per gli enti locali da applicare a decorrere dal 20/04/2020;

### **Richiamata:**

- la deliberazione di G.C. n. 97 del 15/10/2021 ad oggetto "Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 - Aggiornamento" con la quale è stato da ultimo aggiornato il piano per il triennio di riferimento;

**Considerata**, ora, la necessità di approvare il piano del fabbisogno del personale per il periodo 2022-2024;

**Visto** il programma triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 predisposto a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

**Atteso** in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 08/03/2022 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**Dato atto** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/11/2020 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive;

**Considerato:**

- che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di personale, corrispondente alla media del triennio 2011/2013 puntualmente calcolata, ammonta ad € 442.200,64 al netto delle componenti escluse, così come determinata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.M. attuativo del 17/03/2020 il Comune di Pieve del Cairo si colloca al di sotto del valore soglia stabilito dall'art. 4, co. 1 del citato D.M. per i comuni della fascia di appartenenza (da 1.000 a 1.999 abitanti), come da prospetto allegato C;

**Considerato**, altresì, che la spesa per contratti di lavoro flessibile non può superare quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009, così come previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e successive modifiche e integrazioni;

**Dato atto** che il Comune di Pieve del Cairo non aveva personale a tempo flessibile nel corso dell'anno 2009 e richiamata quindi la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 1/2017, che enuncia il seguente principio di diritto:

*“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.*

**Dato atto** che la spesa strettamente necessaria relativa a personale a tempo flessibile per far fronte alle esigenze dell'ente nell'esercizio 2022 ammonta ad € 1.700,00 (relativa ad oneri diretti e riflessi) come definita con propria deliberazione n. 44 del 28/05/2021;

**Dato** altresì atto che in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 17/03/2020 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono in alternativa:

- co. 1: in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- co. 3: per il periodo 2020-2024, possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

**Richiamato** l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di

personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**Considerato** pertanto che, con riferimento al triennio 2021/2023, non si verificheranno cessazioni di personale, come dettagliato nell'allegato A);

**Dato atto** che nel piano occupazionale 2022-2024 si prevedono le assunzioni dettagliate nell'allegato B);

**Dato atto che:**

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente; - l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**Considerato** che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

**Atteso** che si procederà all'attuazione delle singole previsioni del presente piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle varie norme limitative al tempo vigenti e della perdurante copertura finanziaria;

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

**Acquisto** l'allegato parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge,

### **DELIBERA**

1. **Di prendere atto** che nel triennio 2022/2024 non si verificheranno cessazioni, come dettagliato nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente;
2. **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2022/2024 quale parte integrante e sostanziale (**allegato B**);
3. **Di dare atto che:**
  - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 1 9, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
  - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

- la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni corrisponde alla media del triennio 2011/2013 e precisamente ad € 442.200,64 al netto delle componenti escluse, così come determinata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. e in riferimento alla circolare del MEF 9/2006;
  - che ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.M. attuativo del 17/03/2020 il Comune di Pieve del Cairo si colloca al di sotto del valore soglia stabilito dall'art. 4, co. 1 del citato D.M. per i comuni della fascia di appartenenza (da 1.000 a 1.999 abitanti)
  - che la spesa strettamente necessaria relativa a personale a tempo flessibile per far fronte alle cogenti esigenze dell'ente nell'esercizio 2022 ammonta ad € 1.700,00 (relativa ad oneri diretti e riflessi);
4. **Di prendere atto** delle facoltà assunzionali per gli anni 2021 - 2023 e del rispetto dei limiti di spesa, di cui al prospetto di calcolo dei limiti di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato quale parte integrante e sostanziale (**allegato C**);
  5. **Di dare atto**, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
  6. **Di dare atto** che prima di procedere alle previste assunzioni, dovrà essere verificato e attestato il rispetto di tutti i vincoli, limite e parametri previsti dalle normative vigenti di cui alle premesse e della perdurante copertura finanziaria;
  7. **Di pubblicare** il presente Piano Triennale dei Fabbisogni in "Amministrazione trasparente" nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art.1 6 del D.Lgs. n.33/201 3 e s.m.i.;
  8. **Di trasmettere** il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D. Lgs. 1 65/2001, come modificato dal D.Lgs. n.75/201 7;
  9. **Di demandare** al Responsabile competente gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
  10. **Di comunicare** la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali;

### SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to CAPITTINI NICCOLO'

il Segretario

F.to DANIELE BELLOMO

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. BELLOMO DANIELEI

---

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 08-03-22 .

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. BELLOMO DANIELE

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. BELLOMO DANIELE

## PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024

### CESSAZIONI PREVISTE PER ANNO 2022

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore e/o Servizio	PT/FT	Data cessazione
				Causale
//	//	//	//	//
				//

### CESSAZIONI PREVISTE PER ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore e/o Servizio	PT/FT	Data cessazione
				Causale
//	//	//	//	//
				//

### CESSAZIONI PREVISTE PER ANNO 2024

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore e/o Servizio	PT/FT	Data cessazione
				Causale
//	//	//	//	//
				//

## **PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024**

### **CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO**

**ASSUNZIONI PREVISTE PER ANNO 2022 = NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE**

**ASSUNZIONI PREVISTE PER ANNO 2023 = NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE**

**ASSUNZIONI PREVISTE PER ANNO 2024 = NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE**

## CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore e/o Servizio	PT/FT	Tipologia contratto	Modalità di reclutamento
					Inizio contratto – fine contratto
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZI DEMOGRAFICI	PT	Tempo determinato	Convenzione con ente pubblico per utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, co. 557, L. 311/2004
					1 aprile 2022 – 31 dicembre 2024

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, CO. 2, D.L. 34/2019 – D.M. 17/03/2020)****1) Individuazione del valore soglia – art. 4, co. 1 e art. 6; tabelle 1 e 3**

COMUNE DI	PIEVE DEL CAIRO
POPOLAZIONE	1770
FASCIA	b)
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,6%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,6%

**2) Calcolo rapporto spesa di personale su entrate correnti – art. 2**

	IMPORTI		DEFINIZIONI
Spesa di personale rendiconto 2020		312.471,21	Art. 2, co. 1, lett. a)
Entrate correnti rendiconto 2018	1.365.142,94	4.464.696,47	Art. 2, co. 1, lett. b)
Entrate correnti rendiconto 2019	1.542.897,42		
Entrate correnti rendiconto 2020	1.556.656,11		
Media del triennio		1.488.232,16	
FCDE previsione assestata 2020		50.041,23	
= (4.464.696,47/3-50.041,23)		1.438.190,93	
<b>Rapporto spesa di personale/entrate correnti</b>		<b>21,73</b>	

**3) Raffronto % Ente con valore soglia tabella 1**

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.M.
SPESA DI PERSONALE 2020	312.471,21	Art. 4, co. 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE (1.438.19093*28,6%)	411.322,61	

Incremento annuo massimo della spesa di personale 2022-2024 ai sensi dell'art. 5, co. 1 DM 17/03/2020 (percentuali di aumento consentite sulla spesa di personale 2018, secondo la definizione dell'art. 2 del DM 17/03/2020)

FASCIA	POPOLAZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
b	1000-1999	33,00%	34,00%	35,00%

**4) Calcolo capacità assunzionale ai sensi del D.M. 17/03/2020 (art. 5, co. 1) e verifica rispetto limite di spesa**

	ANNO 2022		ANNO 2023	ANNO 2024
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.M.		
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	341.786,78	Art. 5, co. 1	341.786,78	341.786,78
% DI INCREMENTO	33,00%		34,00%	34,00%
INCREMENTO ANNUO	112.789,64		116.207,51	119.625,37

Controllo limite (la spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima determinata ai sensi dell'art. 4, co. 1 DM 17/03/2020 = 411.322,61):

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
SPESA DI PERSONALE EFFETTIVA DA BILANCIO DI PREVISIONE (inclusa spesa per nuove assunzioni a tempo determinato previste nell'allegato B)	382.162,13	363.225,00	363.225,00
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	411.322,61	411.322,61	411.322,61

#### VERIFICA RISPETTO LIMITE DI SPESA DI PESONALE – ART. 1, CO. 557-QUATER, L. 296/2006

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, co. 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari ad € 442.200,64, puntualmente determinato, si evidenzia nella tabella seguente il rispetto del citato limite di spesa di personale per il triennio 2022-2024:

	VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Macroaggregato 101	466.873,34	379.484,59	354.645,00	354.645,00
Macroaggregato 102	33.373,36	25.707,00	24.007,00	24.007,00
Macroaggregato 103	3.620,61	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 109		3.500,00	8.580,00	8.580,00
Totale macroaggregati	503.867,31	408.691,59	387.232,00	387.232,00
Spese escluse	61.666,67	13.722,46	12.900,00	12.900,00
Totale	442.200,64	394.969,13	374.332,00	374.332,00

**COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO (PV)**

**VERBALE n. 4 del 04/03/2022**

Il giorno 4 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 09,20, in osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid-19, si è riunito in collegamento telefonico il Revisore dei Conti con la signora Serena Montini, Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi, dopo aver esaminato la documentazione inviata a mezzo mail in data 3 marzo 2022.

**Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale recante per argomento "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022 - 2024"**

Accertato che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che, i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

**visti:**

- § l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- § l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- § l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

§ l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**preso atto che:**

§ il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

§ l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

§ le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti** altresì:

§ l'art.33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

§ il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

§ la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**rilevato** che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 03/03/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024." unitamente agli allegati;

**preso atto che l'Ente:**

§ rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

§ risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

**rilevato che:**

§ il Comune di Pieve del Cairo si colloca nella fascia demografica lett. C) (popolazione da 1.000 a 1.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1.770;

§ il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018 – 2019 – 2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2020) si attesta al **21,73%**, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 28,6%;

**verificato** che l'ente risulta essere, sulla base del rapporto di cui all'art. 2 del DM 17 marzo 2020, nella seguente condizione:

- rapporto spese del personale 2020/media entrate corrente 2018/2020 meno FCDE 2020 = 21,73% determinato dai seguenti valori:

- spese del personale consuntivo anno 2020 macroaggregato 01 (calcolato ai sensi dell'art. 2 del DM 17 marzo 2020): euro **312.471,21**
- media delle entrate correnti 2018/2019/2020 ridotte del FCDA 2020: euro **1.438.190,93**

**rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

§ secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, l'ente ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2020 (art. 5, comma 1 del DM), fino a euro **411.322,61**

§ che secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020

quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”;

**rilevato** che il Comune di Pieve del Cairo non aveva personale a tempo flessibile nel corso dell'anno 2009 e richiamata quindi la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 1/2017, che enuncia il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;

**preso altresì** atto che, sulla base della documentazione esaminata, la spesa strettamente necessaria relativa a personale a tempo flessibile per far fronte alle cogenti esigenze dell'ente nell'esercizio 2022 ammonta ad € 1.700,00 (relativa ad oneri diretti e riflessi);

**rilevato** che con il presente atto:

§ non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

§ non sono previste cessazioni;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile competente, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);

**preso atto** che il Piano triennale dei fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#);

#### **accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

§ le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;

§ il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

#### **esprime**

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 15/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024.”

La riunione termina alle ore 11,00 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all'Ente.

Legnano (MI), lì 04 marzo 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Alberto Porta (Firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.